

Codice DB2016

D.D. 3 dicembre 2013, n. 1016

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa all'adattamento e diversa utilizzazione della struttura socio-sanitaria "Casa Ospitaliera N. S. d'Oropa Onlus", sita in Sordevolo (BI). Sostituzione della D. D. n. 701/DB2016 del 10/09/2013.

Con nota del 5/03/2013 (prot. 7243/DB2016 del 8/03/2013) è pervenuta agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità inerente l'adattamento e diversa utilizzazione della struttura socio-sanitaria "Casa Ospitaliera N. S. d'Oropa Onlus", sita in Sordevolo (BI), Via Eugenio Bona n. 22, con la trasformazione di 16 posti letto di Residenza Assistenziale (RA) in 16 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti. Nell'Allegato 2 (di cui alla D.G.R. 36-5090 del 18/12/2012), il legale rappresentante della struttura precisava che l'intervento suddetto "non necessita di autorizzazione edilizia" ed allegava gli elaborati progettuali inerenti l'intervento per la verifica dei requisiti strutturali.

Con D. D. n. 701/DB2016 del 10/09/2013 si esprimeva parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta di adattamento e diversa utilizzazione della struttura socio-sanitaria " in oggetto, con la trasformazione di 16 posti letto di Residenza Assistenziale (RA) in 16 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti. Tali posti letto, rientrando nella fattispecie prevista dalla D.G.R. n. 36-5090 del 18/12/2012, potranno essere autorizzati al funzionamento ma non potranno essere accreditati. La validità temporale dell'Autorizzazione alla realizzazione è di 18 mesi dal rilascio della stessa.

Con nota del 5/11/2013 (prot. n. 25244/DB2016 del 5/11/2013), il Comune di Sordevolo trasmetteva agli uffici regionali una nota in cui si comunicava che - presa visione della documentazione progettuale inoltrata dalla "Casa Ospitaliera N. S. d'Oropa Onlus" - l'intervento in oggetto necessita di Permesso di costruire "in quanto tra gli interventi da realizzare c'è anche il cambio di destinazione d'uso di alcuni locali siti al Piano Seminterrato della struttura suddetta";

Nel frattempo gli uffici regionali riscontravano di avere, per mero errore materiale, erroneamente espresso parere favorevole di verifica di compatibilità per 16 (sedici) posti letto di RSA mentre la verifica delle planimetrie operata dagli uffici stessi aveva comportato una riduzione dei posti letto disponibili a 11 (undici);

Atteso che la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010 stabilisce che nel caso di intervento sottoposto a permesso di costruire la validità temporale della verifica di compatibilità è quella definita dal Permesso stesso, si ritiene, conseguentemente, necessario sostituire la precedente determinazione modificando il dispositivo nella parte in cui si determina la validità temporale dell'autorizzazione precisando che la predetta validità temporale dell'autorizzazione alla realizzazione non è più di 18 mesi dal rilascio della stessa (termine prestabilito per gli interventi che non necessitano di atto abilitativo edilizio), ma è invece definita dal Permesso di Costruire. Il dispositivo della D. D. n. 701/DB2016 deve, altresì, essere modificato per sanare l'errore materiale inerente il numero dei posti letto per i quali è stato espresso il parere favorevole di compatibilità, il cui numero corretto è 11 (undici) e non 16 (come erroneamente indicato nella precedente determinazione).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;
vista la D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012;
vista la D. D. 5 agosto 2013, n. 601/DB2016;

determina

- di dare parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta di adattamento e diversa utilizzazione della struttura socio-sanitaria "Casa Ospitaliera N. S. d'Oropa Onlus", sita in Sordevolo (BI), Via Eugenio Bona n. 22, con la realizzazione di 11 (undici) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti. Tali posti letto potranno essere autorizzati al funzionamento ma non potranno essere accreditati. La validità temporale della verifica di compatibilità corrisponde a quella del Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Sordevolo (BI);

- di sostituire con la presente determinazione la D. D. n. 701/DB2016 del 10/09/2013 (Verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa all'adattamento e diversa utilizzazione della struttura socio-sanitaria "Casa Ospitaliera N S. d' Oropa Onlus", sita in Sordevolo (BI).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Dirigente
Daniela Nizza